

SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAORDINARIA TRAMITE LAVORO AUTONOMO AI SENSI DEL D.L. n. 14 del 09/03/2020 E DELLA DELIBERA DELLA REGIONE SARDEGNA N. 1/10 DEL 08/03/2020

L'anno duemilaventi, addì del mese di marzo, in Nuoro presso la sede legale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza e Urgenza della Sardegna

T R A

L'Agenzia Regionale per l'Emergenza e Urgenza della Sardegna (di seguito AREUS), con sede legale in Via Luigi Oggiano n. 25 a Nuoro, Codice fiscale e Partita IVA n. 01526480916, rappresentata dal Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì (NU) il 12/08/1953 in qualità di Direttore Generale di AREUS.

E

Il Dott. Luigi Mura nato a Nuoro il 14/05/1951 e ivi residente in P.zza Veneto n. 4, cod. fisc. MRULGU51E14F979C e P. I.V.A. 01541380919, Medico chirurgo specializzato in Anestesia e Rianimazione, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro dal 09/05/1985 al n. 1309 nonchè all'ENPAM (cod. 300096105R), di seguito denominato *Professionista o Medico contraente*.

PREMESSO

- che l'AREUS nello svolgimento dell'attività istituzionale che le è propria si trova nella condizione di gestire situazioni problematiche legate all'attuale stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'epidemia da Corona Virus tale da trovarsi nella necessità di reclutare personale facendo riferimento alle previsioni normative di cui al D.L. n. 14 del 09//2020 03/2001 art. 1 comma

1 e comma 6 e di cui alla Delibera della Regione Sardegna n. 10/1 del 08/03/2020, sulla base delle quali, sul presupposto di creare strumenti utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'epidemia da Corona Virus, vengono previste forme straordinarie di reclutamento di varie categorie di personale sanitario sottoforma di lavoro autonomo tra le quali è contemplata la figura del Medico specializzato in Anestesia e Rianimazione;

- che il Dott. Mura, possedendo i requisiti di legge e l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, si è dichiarato disponibile a stabilire un rapporto in regime di lavoro autonomo con l'AREUS privo del connotato della subordinazione.

VISTE le dichiarazioni d'assenza di cause di incompatibilità e d'accettazione d'incarico formulate dal Medico contraente.

PRECISATO che il presente Contratto è costitutivo del rapporto di lavoro autonomo tra l'AREUS e il Dott. Luigi Mura.

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata DA Medico contraente.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

PREMESSE

La premessa che precede è parte integrante del presente contratto e costituisce il presupposto logico e giuridico del presente atto e ha valore ed efficacia di patto.

Art. 2

NATURA E OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il Dott. Mura si obbliga a prestare la propria opera professionale quale specialista in Anestesia e Rianimazione, a supporto della Direzione dell'AREUS, in regime di autonomia, fornendo il proprio supporto nei confronti della Direzione Strategica Aziendale, su tutte le tematiche inerenti alla gestione del sistema territoriale dell'emergenza 118 e le attività ad esso connesse compreso il coordinamento delle MSA ricadenti nell' Area Socio Sanitaria di Nuoro.

Il predetto professionista, andrà ad espletare tale attività di norma con accessi plurimi settimanali, da concordarsi comunque con la Direzione Aziendale.

Art. 3

NATURA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro che discende dal presente contratto non comporta l'instaurazione per il Professionista di alcun vincolo di subordinazione, né prevede uno specifico orario di lavoro o obbligo di giustificazione delle assenze ma solo l'onere di preavvisare al verificarsi di tale situazione. In caso di malattia, infortunio e altra causa di assenza non prevedibile, il Professionista si assume l'obbligo di avvisare tempestivamente la Direzione Sanitaria dell'AREUS comunicando la propria indisponibilità temporanea e il tempo presumibile della propria assenza. La Direzione sanitaria si riserva di valutare se le assenze del professionista possono costituire oggettivo impedimento al regolare svolgimento dell'incarico.

Il Professionista rende la propria attività lavorativa con continuità ma in piena autonomia sulla base di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale

garantendo il proprio supporto su tutte le tematiche inerenti la gestione e l'organizzazione del sistema territoriale dell'emergenza 118 e le attività ad esso connesse compreso il coordinamento delle MSA ricadenti nell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

Art. 4

COMPORTAMENTO, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga:

- a produrre all'AREUS idonea certificazione inerente ai titoli accademici e professionali che attestino il possesso dei requisiti e l'esperienza maturata necessari all'espletamento dell'incarico in questione

- a eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'AREUS senza vincoli di esclusività nel pieno rispetto della legislazione sanitaria, delle norme deontologiche professionali e dei regolamenti aziendali;

- a espletare personalmente l'incarico adempiendo correttamente agli obblighi che dal medesimo discendono ed eseguendo il contratto in buona fede con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate;

- a prestare la propria attività con la garanzia del massimo impegno nell'osservanza di procedure aziendali, con particolare riguardo ai criteri di Igiene, Sicurezza sul Lavoro come previsti dal T.U.81/08. Per ogni problema connesso alla sicurezza e alla prevenzione il Professionista dovrà fare riferimento al Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale;

- a utilizzare le attrezzature poste a disposizione dall'AREUS per l'espletamento della sua attività con scrupolo professionale e con la dili-

genza del buon padre di famiglia, esonerando fin d'ora la Struttura da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni patiti in seguito all'uso improprio delle stesse.

Art. 5

SEDE DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La sede di espletamento dell'incarico viene definita presso la Sede Legale dell'AREUS situata in Nuoro, Via Oggiano n. 25.

Art. 6

DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'incarico è conferito a decorrere dal 10/04/2020 e, ai sensi del D.L. 09/03/2020 n. 14 e della Delibera della Regione Sardegna n. 10/1 del 08/03/2020, ha durata semestrale prorogabile in correlazione al protrarsi dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'epidemia da Corona Virus.

Art. 7

EMOLUMENTI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

Per l'attività resa dal Dott. Mura, come descritta nel presente contratto, l'AREUS riconosce al professionista un compenso lordo onnicomprensivo per sei mesi pari a euro 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta,00) da corrispondersi in rate mensili di euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta,00).

Il compenso come più sopra definito costituisce corrispettivo globale convenuto tra le parti e remunera ogni attività svolta dal Medico contraente in favore dell'AREUS.

Il compenso dovuto dall'AREUS, come sopra stabilito, deve intendersi al

loro di eventuali versamenti fiscali e previdenziali che sono a carico del Medico contraente essendo espressa volontà delle parti che il Medico medesimo provveda ad ogni onere di carattere contributivo e previdenziale senza alcun ulteriore costo a carico dell'AREUS.

Art. 8

RESPONSABILITA' DANNI

Il Professionista sarà responsabile per eventuali danni prodotti da lui a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto. Il Professionista pertanto dovrà attivare prima dell'inizio del presente rapporto di lavoro una polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile e professionale verso terzi (con esclusione di rivalsa nei confronti dell'AREUS) proporzionata, nella definizione del massimale, sulla base dei parametri assicurativi in relazione alle prestazioni lavorative da rendere. La predetta polizza dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e all'atto della stipula del medesimo dovrà essere presentata unitamente alla restante documentazione richiesta. L'incongruità dei parametri assicurativi applicati potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9

DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il Medico contraente dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non essere dipendente da alcuna Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna condizione che configuri stato di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la professione medica presso le Strutture del Servizio Sanitario Regionale, impegnandosi altresì

a comunicare tempestivamente ogni variazione dello status lavorativo rilevante in tal senso.

Ciò premesso il Professionista autorizza l'AREUS al trattamento dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'instaurando rapporto.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI

Il rapporto professionale di cui al presente contratto si risolverà con decorrenza immediata:

- per violazione degli obblighi statuiti espressamente nel presente contratto;

- per ogni altra ipotesi di giusta causa;

- per impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione oggetto del contratto;

- in qualsiasi momento qualora il Professionista si renda colpevole di negligenze professionali e deontologiche, nonché contravvenga alle disposizioni in materia di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si richiamano le disposizioni di cui al libro V, titolo III del codice civile e le leggi speciali regolanti il lavoro autonomo, incluse le norme inerenti disposizione di ordine fiscale e previdenziale, restando esclusa tra le parti l'applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti la fattispecie di rapporto di lavoro in questione svolto da Medici a favore delle Strutture Sanitarie.

L'AREUS garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 11

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potranno insorgere relativamente
all'espletamento ed esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto
sarà competente il Foro di Nuoro

Art. 10

IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO: ESENZIONI

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25
della Tabella B allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss. mm. e
dall'imposta di registrazione. Ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al
D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 11

NORMA FINALE

Il presente contratto costituisce presupposto ed è consegnato in copia al
Dott. Mura, sostituisce i provvedimenti di nomina e produce i medesimi effetti
dei relativi provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Professionista

Dott. Luigi Mura

Per il Direttore Generale ff

Dott. Angelo Serusi